

Repubblica Federale Democratica del Nepal

Questa scheda paese è stata aggiornata al 11/09/2024

La Repubblica Federale Democratica del Nepal ha firmato la Convenzione de L'Aja n. 33 del 29 maggio 1993 il 28 aprile 2009.

N.B: le adozioni internazionali con la Repubblica Federale Democratica del Nepal non sono ancora riprese, in attesa del completamento dell'implementazione delle disposizioni della Convenzione de L'Aja del 1993 e della normativa nazionale di recente approvazione, nonché del completamento della procedura di costituzione e funzionamento dell'Autorità Centrale nepalese.

Referenti per l'adozione internazionale

Inter-country Adoption Management Development Board (ICAB) [Consiglio di sviluppo della gestione dell'adozione internazionale]

Ministry of Women, Children and Senior Citizens (MOWCSC) [Ministero delle donne, dei minori e degli anziani]

Singha Durbar, Kathmandu

e-mail info@mowcsc.gov.np

sito web www.mowcsc.gov.np/

Consolato Generale Onorario della Repubblica Federale Democratica del Nepal in Italia

Largo Carlo Grigioni, 7/8 - 00152 Roma

SCHEDE PAESE CAI-IDI
TEMPLATE

tel. +39 06 53293402/3/4

fax +39 06 53293416

e-mail consolato.nepal.rm@gmail.com

Consolato Generale d'Italia a Kolkata competente per la [Repubblica Federale Democratica del Nepal](#)

Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica Federale Democratica del Nepal

Compiti e funzioni dell'Autorità competente

- gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale nella Repubblica Federale Democratica del Nepal in attuazione della Convenzione de L'Aja e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- fornisce tutte le informazioni utili sull'adozione, predispone i moduli e i documenti richiesti, dispone le ricerche e le indagini necessarie e segue tutte le fasi del procedimento;
- gestisce e coordina l'accreditamento degli enti per l'adozione nazionale e internazionale;
- vigila e monitora sulla condizione dei minori collocati presso istituti di accoglienza o case famiglia o altre organizzazioni di tutela dei minori;
- raccoglie, conserva e condivide i dati sulla situazione dei minori di cui ha la supervisione, facilita le procedure amministrative e monitora la fase post-adozione;
- fornisce pareri e raccomandazioni in materia di adozione al Ministero competente.

Procedura adottiva

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: [e-tutorial sull'adozione internazionale CAI](#)

Requisiti delle coppie adottanti

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

- coppie sposate da almeno 10 anni (art. 192, comma 1, lett. a), del Codice civile);
- donne nubili, vedove, divorziate o separate legalmente che abbiano tra i 45 e i 55 anni di età (art. 192, comma 1, lett. b), del Codice civile);
- differenza di almeno 25 anni con il minore (art. 174, comma 1, del Codice civile);
- possibilità di adottare un minore anche se la coppia o la donna singola ha già un figlio, purché sia consentito dal Paese d'origine (art. 192, comma 3, del Codice civile);
- se sono presenti altri figli, l'adozione può avvenire solo in relazione a un minore di età inferiore alla loro (art. 173, comma 1, lett. d), del Codice civile).

Requisiti dei minori adottandi

- minori che siano stati dichiarati orfani dall'autorità distrettuale competente in quanto abbandonati, o perché i loro genitori biologici siano irrintracciabili oppure deceduti, e non vi sia alcun parente che possa prendersene cura (art. 191, comma 2, del Codice civile);
- minori che si trovino da almeno 6 mesi presso strutture di accoglienza o in altre organizzazioni di tutela dei minori (art. 191, comma 1, del Codice civile);
- minori che siano stati volontariamente affidati a strutture di accoglienza o ad altre organizzazioni di tutela dei minori dai genitori biologici o dal tutore, ciò sia stato

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

correttamente comunicato all'autorità distrettuale competente (art. 191, comma 3, del Codice civile).

Passaggi della procedura

- la coppia conferisce l'incarico di avviare la procedura di adozione internazionale a un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo della coppia all'ICAB nella Repubblica Federale Democratica del Nepal;
- l'ICAB valuta l'idoneità della coppia e la completezza della documentazione, e individua il minore da proporre in abbinamento alla coppia sotto la supervisione di un apposito comitato di selezione (art. 195 del Codice civile);
- l'ICAB verifica la rispondenza dei requisiti e la positiva interazione del minore con la coppia (art. 196 del Codice civile);
- l'ICAB, dopo un'adeguata istruttoria, formula una raccomandazione al MOWCSC il quale autorizza l'adozione internazionale e rilascia il provvedimento definitivo di adozione (art. 197, commi 1-3, del Codice civile).
- una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica Federale Democratica del Nepal con la coppia.

Post-adozione

L'ente autorizzato trasmette all'ICAB nella Repubblica Federale Democratica del Nepal le relazioni concernenti l'integrazione del minore con cadenza annuale fino al raggiungimento della sua maggiore età (artt. 200 e 201 del Codice civile).

Normativa di riferimento

SCHEDE PAESE CAI-IDI
TEMPLATE

- [The National Civil \(Code\) Act, 2017 \(2074\)](#), Part-3, Chapter-9, Provisions Relating to Inter-country Adoption [Legge nazionale sul codice civile del 2017 (2074), Parte 3, Capitolo 9, Disposizioni in materia di adozione internazionale]

Link e allegati

- UN Committee on the Rights of the Child, [Consideration of the reports submitted by States parties under article 44 of the Convention: Third to fifth periodic reports of States parties due in 2010, Nepal](#), CRC/C/NPL/3-5, 23 December 2013;
- UN Committee on the Rights of the Child, [Concluding observations on the combined third to fifth periodic reports of Nepal](#), CRC/C/NPL/CO/3-5, 8 July 2016.